

Ma il diritto al lavoro è da prendere sul serio

20 MAGGIO 1999. Il professor Massimo D'Antona è un consulente del ministro Antonio Bassolino. Le nuove Brigate rosse lo scelgono perché è il bersaglio più facile da colpire.

Pubblichiamo una sintesi del saggio "Il diritto del lavoro nella Costituzione e nell'ordinamento comunitario", pubblicato in origine sulla Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale nel 1999, l'anno in cui il professor Massimo D'Antona è stato assassinato dalla nuove Brigate Rosse.

DI MASSIMO D'ANTONA

Il diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione) è, tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, quello che ha maggiormente subito il peso della storicità. Il diritto al lavoro non ha assunto quel rilievo di norma cardine del sistema lavoristico al quale poteva aspirare e la disposizione costituzionale merita di essere riconsiderata e «presa sul serio», in un tempo in cui la questione del lavoro torna al centro di ogni progetto di società futura e una nuova articolazione dei pubblici poteri nell'economia.

Il diritto al lavoro, per essere «preso sul serio», va collocato nel quadro di due grandi trasformazioni in corso. La prima riguarda la posizione del lavoro nel processo di integrazione economica e monetaria europea. La seconda riguarda la posizione dei diritti sociali costituzionalizzati, tra i quali il diritto al lavoro, nel processo di integrazione giuridica tra diritto comunitario e diritti nazionali.

La costituzionalizzazione del diritto al lavoro è di per sé un dato da «prendere sul serio

». Per farla, tuttavia occorre rimuovere il sedimento di un dibattito eccessivamente polarizzato intorno ai modelli alternativi dell'economia pianificata (orientata a realizzare il diritto al lavoro) e dell'economia di mercato (orientata a realizzare accumulazione e aumento di produttività) e attualizzare il profilo giuridico del diritto nel sistema costituzionale.

È inevitabile dichiarare, sia pure in modo sommario, alcune opzioni interpretative. Innanzitutto, il diritto del primo comma e il dovere del secondo, hanno un oggetto diverso. Il diritto al lavoro del primo comma, intende il lavoro nella sua accezione storico-sociale, come impiego remunerato della propria attività personale (anche se le tendenze più recenti suggeriscono di aggiungere, non necessariamente con un rapporto di lavoro subordinato, tantomeno nella forma tipica del lavoro a tempo indeterminato). Il lavoro, così inteso, si colloca saldamente nella sfera dell'economia. Il dovere del secondo comma riguarda invece ogni attività utile alla società, prescindendo da ogni qualificazione dei caratteri e dei fini dell'attività, e, soprattutto, non implica un nesso con la stessa dell'economia. L'articolo 4 contiene un diritto sociale e un diritto di libertà. Il diritto di libertà è che la scelta del lavoro non può essere imposta dall'esterno. Il diritto sociale, però, non si risolve in una pretesa verso i pubblici poteri. La stessa struttura della norma suggerisce di distinguere tra il diritto al lavoro che la Repubblica «riconosce» a tutti i

cittadini e l'impegno dei pubblici poteri di «promuovere le condizioni che lo rendano effettivo». Il diritto al lavoro non si risolve insomma nelle politiche dell'occupazione, ma ha un nucleo che può essere ascritto a ciascun cittadino, indipendentemente dalle politiche dell'occupazione. Il diritto che può essere ascritto ai cittadini in base all'articolo 4, primo comma, è un «diritto di», il diritto di lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l'interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati. In questo senso, come diritto di lavorare, il diritto al lavoro è un diritto della persona, intesa come «persona sociale». Non si identifica, beninteso, né col diritto di ottenere un posto di lavoro con l'intervento dello Stato e neppure con il regime di stabilità del posto di lavoro. La legislazione può ovviamente avanzare su questi piani, graduando variamente i livelli di tutela, come di fatto è accaduto fino ad oggi. Ma il diritto al lavoro, come diritto di lavorare ascritto alla «persona sociale», indipendentemente dalle politiche necessarie a renderlo effettivo mediante l'allargamento delle occasioni di lavoro, consiste piuttosto nella garanzia dell'uguaglianza (formale e sostanziale) delle persone rispetto al lavoro disponibile, un'uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi legati a qualità personali, sia nel mercato del lavoro sia durante il rapporto di lavoro. Questa uguaglianza di fronte al lavoro disponibile (l'uguale diritto di

lavorare) richiede sicuramente una legislazione generale sui licenziamenti, che impedisca l'abuso della posizione di potere del datore di lavoro, come quella che opera in Italia dal 1990; giustifica strumenti di tutela antidiscriminatoria specifica, sia nell'accesso sia nel mantenimento del lavoro, come pure misure di riequilibrio selettivo, attraverso azioni positive; giustifica anche, in condizioni particolari del mercato del lavoro, misure impositive a carico della domanda: fu un errore storico, si può dirlo oggi serenamente, la dichiarazione di incostituzionalità dell'imponibile di manodopera in agricoltura.

Quanto alla «pretesa a», la realizzazione delle condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, ossia le politiche del lavoro e dell'occupazione, possono essere sviluppate in qualunque assetto storico di economia mista ammesso dalla costituzione economica (e quindi non postulano né modelli di economia pianificata né tantomeno la funzionalizzazione dell'impresa all'utilità sociale) e possono risolversi in un mix di interventi sul lato dell'offerta di manodopera e sul lato della domanda, prima, durante o dopo l'occupazione. Tuttavia, la disoccupazione involontaria (di chi ha perso un lavoro o di chi cerca una prima occupazione) resta un fattore di allarme costituzionale e configura immediatamente una posizione soggettiva di pretesa nei confronti dei pubblici poteri. A questa pretesa, la risposta dei pubblici poteri non deve essere necessariamente l'assegnazione di

un concreto posto di lavoro (a carico dello Stato). Può essere una risposta articolata, e non necessariamente diretta al singolo. Sul lato della domanda, una politica di sviluppo economico, magari territoriale, orientata alla creazione di posti di lavoro. Sul lato dell'offerta, un'attività diretta a somministrare sussidi, e mezzi e conoscenze capaci di aumentare le chances di reinserimento. Ma per quanto possa essere articolata la risposta, l'assenza di risposta, ossia l'inattività dei pubblici poteri, si configura come un vero e proprio inadempimento.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.



► Il luogo dell'omicidio

IL RIFORMISTA E D'ANTONA

► **MEMORIA.** Il Riformista ha deciso di dedicare la sala conferenze nella nuova sede, in via Botteghe Oscure a Roma, alla memoria di Massimo D'Antona. Martedì 26 maggio alle 10.30 verrà scoperta una targa alla presenza dell'onorevole Olga D'Antona, vedova del professore, del presidente della Cassa depositi e prestiti Franco Bassanini e dell'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano che ricorderanno la figura del giurista ucciso dieci anni fa.

